

COMUNE DI MASSALENGO

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE DEL GRUPPO DI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 1

E' costituito presso la sede municipale di Massalengo il gruppo comunale di volontari di protezione civile a cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età con lo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso in previsione o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili, nonché di formazione nella suddetta materia.

Art. 2

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda e all'accettazione della stessa da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato alla Protezione Civile.

L'ammissione al Gruppo Volontari è subordinata a:

- a) non avere in corso procedimenti penali e non avere subito condanne penali
- b) presentazione gruppo sanguigno e vaccinazione antitetanica;
- c) attestato di frequenza ai corsi di Protezione Civile per cittadini indetto dal Comune di Massalengo o equipollente.

I Volontari ammessi, ma tuttavia privi del titolo di cui al punto c) dovranno seguire al più presto un corso per il conseguimento dell'attestato.

L'Ente interessato individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al Gruppo Comunale di Protezione Civile di Massalengo ed è il solo titolo di riconoscimento.

Il Comune ha l'obbligo di assicurare per la responsabilità civile il gruppo volontari di protezione civile per tutti i danni derivanti dal loro operato.

Art. 3

Il Sindaco, ai sensi dell'art. 15, della legge n. 225/92, è autorità comunale di protezione civile e assume, al verificarsi dell'emergenza nel territorio comunale, la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione. Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo comunale di protezione civile e può nominare fra i componenti dello stesso un Coordinatore, con compiti di indirizzo e di raccordo fra il Sindaco, gli Uffici e il gruppo stesso, per le attività di protezione civile.

Art. 4

Il Sindaco, con l'eventuale supporto del Coordinatore del Gruppo Comunale, predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- garantire turni di reperibilità propri, dell'Ente e dei partecipanti al gruppo comunale; indicare altresì capacità e tempi di mobilitazione;
- curare al proprio interno l'informazione, la formazione e l'addestramento del gruppo, favorendo la formazione dei volontari in squadre specializzate e in relazione ai principali rischi presenti sul

territorio, nonché predisporre apposite esercitazioni sul territorio comunale, anche in collaborazione con altri comuni;

- informare e sensibilizzare la popolazione in materia di protezione civile;
- gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti; repertori, utili ai fini di protezione civile, nonché mantenere aggiornato un semplice Piano Comunale di Protezione Civile, se esistente;
- Ogni altra attività ritenuta utile ai fini di protezione civile.

Art. 5

I volontari possono essere addestrati a cura della Regione Lombardia – Servizio Protezione Civile – e della Prefettura competente, tramite tecnici dei settori regionali, del Corpo Nazionale dei VV.F., del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dalla Regione Lombardia – Servizio Protezione Civile e dal Prefetto competente fra gli Enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

Art. 6

Il gruppo comunale di Protezione Civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi previsti dalle vigenti leggi.

Art. 7

Ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 613/94, e comunque nel rispetto della legislazione vigente in materia, ai volontari appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, purché il Gruppo sia regolarmente iscritto nell'apposito registro nazionale del volontariato di protezione civile presso il Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, saranno garantiti, nell'ambito delle attività di protezione civile tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/pratica debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- (a) Il mantenimento al posto di lavoro pubblico o privato;
- (b) Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- (c) La copertura assicurativa, secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia;
- (d) Di rimborso delle spese sostenute nelle attività di protezione civile, tra cui quelle di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico/ pratica, suddivise in:
 - spese carburante consumato dagli automezzi utilizzati, in conformità all'art. 11 del D.P.R. 613/94 e successivi decreti legislativi in materia;
 - Eventuali danni o perdite subite dalle attrezzature e dai mezzi utilizzati non dipendenti da dolo o colpa grave;
 - Altre imprevedibili necessità comunque connesse alle attività predette.
- (e) Ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari, che ne facciano richiesta, viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore.

Art. 8

Il Sindaco è garante del rispetto e dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 9

L'accettazione e il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari del gruppo comunale di protezione civile condizionano l'appartenenza al gruppo; le infrazioni o l'inosservanza delle condizioni riportate nel presente regolamento possono comportare la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal Sindaco, sentito, se del caso, il parere non vincolante del coordinatore del

gruppo e, ad insindacabile giudizio del Sindaco stesso, l'eventuale esclusione del volontario dal gruppo comunale di protezione civile.

Art. 10

Il Gruppo Volontari, in prima assemblea, provvede ad eleggere un Segretario con i seguenti compiti:

- prepara la riunione dell'Assemblea dei volontari e dei Capisquadra;
- redige i verbali delle riunioni;
- provvede alla conduzione burocratica necessaria all'attività del gruppo.

Il Segretario dura in carica due anni ed è rieleggibile.

Art. 11

Il corretto svolgimento delle attività di Volontariato e l'organizzazione del servizio sono affidate a:

- COORDINATORE il quale assume altresì le funzioni di RESPONSABILE OPERATIVO
- CAPO SQUADRA

Art. 12

I compiti delle figure dei cui al precedente art. 11 sono così individuati e suddivisi:

a) COORDINATORE e RESPONSABILE OPERATIVO

Armonizza le iniziative del gruppo e sovrintende al suo normale ed ordinato funzionamento.

Convoca e presiede le Assemblee del Gruppo, di propria iniziativa e su richiesta del Sindaco, dell'Assessore delegato, del Segretario, dei capi squadra o di almeno un quinto dei Volontari.

E' responsabile dell'operato del gruppo volontari durante le sue attività e ne risponde direttamente al Sindaco o all'Assessore delegato alla Protezione Civile. Nel caso di intervento operativo, egli è chiamato a rispondere al Gruppo unitamente al responsabile Operativo. Comunica al Sindaco o al suo delegato l'elenco dei volontari e gli incarichi da essere ricoperti con le eventuali variazioni che, di volta in volta, si presenteranno. Segnala altresì, allo stesso, ogni deficienza o danneggiamento di equipaggiamento.

Sovrintende al corretto svolgimento del Piano Generale di servizio nel caso di intervento operativo sul luogo di un eventuale intervento.

b) CAPO SQUADRA

Referente del Caposquadra è il Coordinatore, nei confronti del quale è responsabile dell'operato della propria squadra ed ai quali è direttamente subordinato.

In caso di intervento operativo il capo Squadra è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal Coordinatore.

Art. 13

L'Assemblea dei volontari sceglie ed approva nel suo interno una graduatoria nominativa da sottoporre al Sindaco o all'assessore delegato alla Protezione civile il quale sulla base della stessa nominerà il Coordinatore il quale assumerà le funzioni di Responsabile Operativo.

Il Capo Squadra è nominato dai e tra i componenti della propria squadra.

I componenti del Gruppo di coordinamento durano in carica due anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o allontanamento gli stessi vengono sostituiti nominando al loro posto, il primo dei non eletti che nell'ultima elezione segue in graduatoria.

Art. 14

Compito del Volontario è quello di assolvere con scrupolo ed efficienza gli ordini impartitigli dal suo capo Squadra in attività di studio, prevenzione, soccorso o formazione nella suddetta materia, nonché di rispettare i propri impegni di servizio presso il Gruppo Volontari.

Ogni Volontario è libero di decidere la consistenza del monte ore settimanale che intende mettere a disposizione del gruppo.

Gli appartenenti al gruppo comunale di Protezione civile sono tenuti a partecipare alle attività di studio, prevenzione e soccorso con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione, oltre a mantenere un aspetto decoroso ed un comportamento adeguato all'incarico che sono stati chiamati a compiere.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di Volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate.

Il comportamento del Volontario deve essere irreprensibile e teso a rispondere il più possibile al bisogno del cittadino utente.

Durante il servizio l'unico punto di riferimento è il bisogno del cittadino al quale occorre rivolgersi con attenzione, cordialità, spirito di servizio e comunque nel rispetto del piano generale.

Una volta iniziato un servizio questo non deve essere mai abbandonato od interrotto dal volontario, se non su ordine del Capo Squadra o per gravi casi evidenti, comunque comunicati ed approvati dal Capo Squadra stesso.

Art. 15

- 1) Il Gruppo Comunale di Protezione Civile – Massalengo ha la massima autonomia per la scelta degli incarichi che ciascun volontario ricopre all'interno del Gruppo stesso, fatta esclusione per il Coordinatore Operativo per la nomina del quale vale quanto stabilito all'art. 13 del presente regolamento.
- 2) Il Gruppo Protezione Civile – Massalengo opera alle dipendenze degli Organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi, come da presente regolamento
- 3) L'accettazione del presente regolamento condiziona l'appartenenza al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
- 4) Il gruppo si suddivide in squadre composte da un minimo di n. 4 volontari.
- 5) In caso di impiego da parte del Ministro o suo delegato per il coordinamento della Protezione Civile, il Gruppo Comunale gode di tutti i benefici di cui al D.P.R. 21/09/1994 n. 613 e della Legge 24/02/1992 n. 295.
- 6) I volontari possono previa autorizzazione del Sindaco o dell'Assessore Delegato alla Protezione Civile:
 - Promuovere ed organizzare iniziative utili a dare impulso ed incrementare l'attività sociale del Gruppo;
 - Potenziare tutti quei canali di propaganda che ritiene validi per il raggiungimento di una capillare informazione al fine di far conoscere ai cittadini il gruppo Volontari ed i suoi scopi.

Art. 16

L'Amministrazione Comunale di Massalengo provvede, nei modi e nei tempi più opportuni, al funzionamento del Gruppo Volontari Protezione Civile e compatibilmente con gli stanziamenti economici a disposizione della stessa Amministrazione, a fornire l'equipaggiamento ai volontari.

I volontari hanno l'obbligo ed il dovere di usare con la massima cura il materiale loro affidato, segnalando per iscritto al Coordinatore eventuali deficienze o danneggiamenti.

E' compito del Coordinatore rappresentare tali segnalazioni a livello superiore.

Art. 17

- 1) L'assemblea del Gruppo Volontari è convocata dal Coordinatore del Gruppo, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, dell'assessore delegato alla Protezione Civile, del Segretario, dei capi squadra o di almeno un quinto dei volontari mediante lettera semplice spedita ai volontari o affissione dell'avviso di convocazione nella sede del Gruppo Volontari.
- 2) E' presieduta dal Coordinatore o in sua assenza da persona dallo stesso delegata.
- 3) E' costituita esclusivamente da volontari.
- 4) Possono, tuttavia, parteciparvi a titolo consultivo, i responsabili del Gruppo Comunale che non siano anche Volontari, nonché i rappresentanti delle varie istituzioni pubbliche (Prefettura – Forze dell'Ordine – ecc.), i quali però non hanno diritto di voto.

- 5) L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza fisica di almeno i due terzi dei Volontari.
- 6) Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei volontari presenti e votanti.
- 7) Ogni Volontario ha diritto ad un voto.
- 8) Non è ammesso il voto per delega.

Art. 18

- 1) Il volontario ha diritto, per motivi personali, ad un periodo di aspettativa.
- 2) Tale periodo non comporta la perdita della qualifica di Volontario, se non si protrae per più di un anno, salvo casi eccezionali vagliati personalmente dal Responsabile del Gruppo.

SOSPENSIONE O PERDITA DELLA QUALIFICA DI VOLONTARIO:

La qualifica di Volontario Comunale di Protezione Civile si perde per:

- a) dimissioni;
- b) evidente ed ingiustificata inattività;
- c) indegnità;
- d) uso improprio della tessera o dell'equipaggiamento in dotazione;
- e) revoca del patrocinio da parte del Comune al Gruppo.

Le infrazioni al presente Regolamento comportano la sospensione temporanea dal servizio specifico in corso, ed in casi gravi, l'eventuale espulsione.

La sospensione temporanea, per gravi motivi, può essere stabilita dal Sindaco o dall'Assessore Delegato alla Protezione Civile, in loro assenza dal coordinatore e Responsabile operativo o dal Capo Squadra, dopo aver accertato fatti o circostanze e dopo aver sentito le parti interessate,

Art. 19

L'Assemblea dei volontari, a maggioranza semplice, può proporre al Sindaco o all'Assessore Delegato alla Protezione Civile la richiesta di modifica del presente Regolamento, al fine di tenerlo aggiornato all'evolversi dell'attività ed alle trasformazioni che potranno intervenire nell'organizzazione nazionale.

Il Sindaco e l'Assessore Delegato alla Protezione Civile, dopo aver accertato la validità della richiesta, nei modi e nei tempi opportuni, sottoporranno all'Organo Comunale competente per legge, le proposte di modifica per l'acquisizione del parere favorevole.

Art. 20

Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli Organi competenti per Legge,